

STUDIO PIONA

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

VIA PIETRO MASCAGNI, 24 – 20122 MILANO
TEL. +39.02.76000928 – FAX +39.02.76013898 – E-mail: studiopiona@studiopiona.it
www.studiopiona.it

COMM. DOTT. COSTANTINO PIONA
(1913-1976)

DOTT. CARLO PIONA
CODICE FISCALE PNI CRL 43H14 F205O
PARTITA IVA 02451340158

DOTT. CLAUDIO PIONA
CODICE FISCALE PNI CLD 45P02 F205L
PARTITA IVA 02248230159

PROF. DOTT. GIOVANNI GHELFI
CODICE FISCALE GHL GNN 70A02 F205H
PARTITA IVA 04192690966

DOTT. MARCO CERUTI
CODICE FISCALE CRT MRC 67B26 F205Q
PARTITA IVA 08913230960

DOTT. FEDERICO PIONA
CODICE FISCALE PNI FRC 79H17 F205E
PARTITA IVA 06058930964

DOTT. ALESSANDRO PIONA
CODICE FISCALE PNI LSN 82R25 F205I
PARTITA IVA 07412400967

AVV. FRANCESCO OLIVO*
CODICE FISCALE LVO FNC 73D10 B157L
PARTITA IVA 02113460832

* Patrocinante in Cassazione

Milano, 10 Ottobre 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NOVITA' NELLE CESSIONE UE DAL 2020

Con la presente informativa si illustrano le principali novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020 dettate dal regolamento UE n. 1912/2018 in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni. In sostanza, viene individuato l'elenco degli elementi atti a provare il trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un altro, che il cedente dovrà fornire al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Viene quindi finalmente colmato il vuoto legislativo (sia unionale che nazionale).

Lo Studio è a disposizione per ogni necessario approfondimento.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Alessandro Piona



Rag. Silvia Suardi



CESSIONI UE ALLA PROVA DEL TRASFERIMENTO FISICO DELLA MERCE

Per qualificare uno scambio di beni come cessione intracomunitaria, e conseguentemente beneficiare del regime di non imponibilità IVA, è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il cedente e l'acquirente siano entrambi operatori economici, ovvero soggetti passivi d'imposta nei rispettivi Paesi;
- b) l'operazione comporti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene oggetto della stessa;
- c) avvenga l'effettivo trasporto o spedizione dei beni in altro Stato comunitario.

L'assenza di uno di questi requisiti rende l'operazione imponibile ai fini IVA nel Paese del cedente.

Con particolare riferimento alla prova dell'effettivo trasferimento del bene dal Paese di origine a quello di destinazione, né la normativa interna né quella sovranazionale hanno fino ad oggi stabilito in maniera puntuale quali siano gli elementi che il cedente deve fornire.

A tale carenza legislativa hanno cercato di far fronte sia la Corte di Giustizia UE sia l'Agenzia delle Entrate, non riuscendo però del tutto a colmare il vuoto normativo e a mettere al riparo il contribuente da contestazioni da parte dell'erario.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate

Nel panorama nazionale, le soluzioni prospettate alla questione dall'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzioni n. 345/E/2007 e n. 477/E/2008) individuano nella lettera di vettura internazionale (CMR) firmata dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta uno degli strumenti di prova.

Tuttavia, nel caso di cessioni che prevedono come condizione di consegna della merce il "franco fabbrica/franco magazzino", la richiesta di tale prova potrebbe comportare notevoli problemi operativi connessi all'ottenimento del predetto documento firmato da parte del destinatario. Alla questione la stessa Amministrazione finanziaria ha cercato di trovare soluzione, con la risoluzione n. 19/E/2013, nella quale ha chiarito che la lettera di vettura internazionale rappresenta solo uno (e quindi non il solo) dei documenti che possono essere esibiti quali elementi di prova del trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un altro.

Le nuove regole in vigore dal 2020

In tale scenario di incertezza legislativa, si inserisce il regolamento n. 1912/2018/UE, con il quale modificando il regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, viene finalmente fornito in maniera univoca l'elenco degli strumenti documentali atti a fornire la prova del trasferimento fisico della merce all'interno della UE, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

In particolare, il nuovo art. 45-bis del regolamento n. 282/2011 stabilisce che, ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, si presume, salvo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di confutare tale presunzione, che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE a un altro in presenza dei seguenti casi:

1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di:
 - a. almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a):
 - i. documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell'acquirente);
 - ii. una polizza di carico;
 - iii. una fattura di trasporto aereo;
 - iv. una fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, oppure

- b. uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:
 - i. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni;
 - ii. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - iii. una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e possiede:		
Almeno due dei seguenti documenti:	Almeno uno dei documenti indicati in ciascuna colonna	
- lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell'acquirente)	- lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell'acquirente)	- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni
- una polizza di carico	- una polizza di carico	- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (es. notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione)
- una fattura di trasporto aereo	- una fattura di trasporto aereo	- una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro
- una fattura emessa dallo spedizioniere	- una fattura emessa dallo spedizioniere	

2. il venditore è in possesso di:

- a. una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a):
- i. documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell'acquirente);
 - ii. una polizza di carico;
 - iii. una fattura di trasporto aereo;
 - iv. una fattura emessa dallo spedizioniere,

rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, oppure

- b. uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:
- i. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni;
 - ii. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - iii. una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro;

che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti.

Il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto [...] e possiede		
Almeno due dei seguenti documenti	Almeno uno dei documenti indicati in ciascuna colonna	
- lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell'acquirente) - una polizza di carico - una fattura di trasporto aereo - una fattura emessa dallo spedizioniere	- lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell'acquirente) - una polizza di carico - una fattura di trasporto aereo - una fattura emessa dallo spedizioniere	- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, (es. notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione) - una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

L'acquirente deve fornire al venditore la suddetta dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Tanto detto, appare evidente come dal 2020 la puntuale identificazione degli elementi di prova in questione risulti vincolante sia per il contribuente che per l'erario.

In termini concreti, ciò vuol dire che, colmato il vuoto normativo:

- da un lato **il contribuente** non potrà più “scegliere” (in quanto non potrà più invocare l'assenza di un puntuale dettato normativo) quali elementi fornire come prova del trasferimento fisico della merce da un Paese comunitario ad un altro al fine di beneficiare della non imponibilità IVA nel caso di operazioni intra-UE;
- dall'altro **l'erario** non potrà più sindacare l'operato del contribuente al fine di negare l'errata applicazione del predetto regime, recuperando così l'IVA.

-----*